

Chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato

L'introduzione nel nostro ordinamento di un regime fiscale agevolato sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività conseguiti a livello aziendale era stata a suo tempo sollecitata proprio dalle parti sociali per incentivare la crescita della produttività, tramite il necessario e decisivo sostegno della contrattazione di secondo livello. Le proroghe successive e l'estensione della platea dei beneficiari e dei tetti hanno svolto anche una funzione promozionale dell'accordo di riforma degli assetti della contrattazione di cui uno dei punti maggiormente qualificanti è proprio lo sviluppo della contrattazione di secondo livello. L'ultima di queste proroghe prevista dall' 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), in attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto legge n°78 del 2010, estende fino al 31/12/2011 del regime fiscale agevolato sui premi di risultato corrisposti a fronte di incrementi di produttività, originariamente introdotto dal decreto legge n°185 del 2008, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro. Nel disporre tale proroga, tuttavia, la legge di stabilità non aveva riconfermato, in esplicito, il condizionamento dei benefici fiscali ai soli premi di produttività erogati tramite la contrattazione collettiva di secondo livello.

I chiarimenti varati ieri Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro confermano l'assoggettabilità all'imposta sostitutiva del 10% delle sole somme erogate tramite la contrattazione collettiva, lasciando al datore di lavoro di valutare su quali premi possa essere effettivamente applicato il beneficio, in ragione della loro finalizzazione ad incrementi di produttività o competitività di impresa.

La circolare congiunta n°3/e del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro, che alleghiamo, specifica che le condizioni di applicabilità dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato sono le medesime già previste dal decreto legge 78/2010, ovvero che l'imposta sostitutiva dell'imposta personale sul reddito del 10% è applicabile solo sulle somme erogate a fronte di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della legge, purché in corso di efficacia.

Il Dipartimento Politiche Sociali